

COMUNE DI SAN BARTOLOMEO AL MARE

Provincia di Imperia

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 18 del Registro delle deliberazioni

N. _____ di Prot.

N. _____ Reg. Pubbl.

OGGETTO: *D. Lgs. 28/09/1998 n. 360. Determinazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche da applicare con riferimento all'esercizio finanziario 2015.*

L'anno duemilaquindici addì ventinove del mese di luglio, alle ore 19.00, in San Bartolomeo al Mare, nella Sede Comunale.

Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione.

Sono presenti:

		Presente	Assente
URSO Valerio	Sindaco-Presidente	1	
LANTERO Laura	Consigliere		1
NEGLIA Maria Giacinta	Consigliere	2	
FEDOZZI Sandro	Consigliere	3	
BARRECA Giovanni	Consigliere	4	
DECARO Maria	Consigliere		2
RAGNI Adriano	Consigliere	5	
AUTERI Claudio	Consigliere	6	
ARIMONDO Laura	Consigliere	7	
FRANCESCHINI Paola	Consigliere	8	
LOSNO Irma	Consigliere	9	
TERRIZZANO Cristina	Consigliere	10	
BRIVIO Flavio	Consigliere	11	

Assiste il Segretario Comunale Sig. GERMANOTTA Dott. Antonino

IL PRESIDENTE

Constatata la legalità dell'adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la pratica segnata in oggetto:

Oggetto: D. Lgs. 28/09/1998 n. 360. Determinazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche da applicare con riferimento all'esercizio finanziario 2015.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che allegato alla deliberazione in argomento è stato espresso ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 67 il parere favorevole da parte del Responsabile del servizio interessato Dr. Accordino Davide, per quanto concerne la regolarità tecnica e contabile;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 76 del 20.07.2015, dichiarata immediatamente eseguibile, relativa alla proposta di approvazione della determinazione dell'aliquota di compartecipazione della addizionale comunale all'imposta sul Reddito delle Persone Fisiche da applicare con riferimento all'esercizio finanziario 2015;

Richiamato l'articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il quale prevede che i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alle fattispecie imponibili, ai soggetti passivi e alle aliquote massime dell'imposta;

Visto il decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 relativo all'istituzione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, la quale si compone di:

- un'aliquota di compartecipazione, stabilita con decreto del Ministero delle Finanze entro il 15 dicembre di ogni anno ed uguale per tutti i comuni, rapportata agli oneri derivanti dalle funzioni trasferite ai comuni ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 a cui corrisponde un'uguale diminuzione delle aliquote IRPEF di competenza dello Stato (art. 1, comma 2);
- un'aliquota "variabile", stabilita dal Comune nella misura massima di 0,8 punti percentuali (art. 1, comma 3);

Visto in particolare l'art. 1, commi 3 e 3-bis, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, come modificati dall'articolo 1, comma 142, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), i quali testualmente prevedono:

3. I comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui al comma 2 con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali. La deliberazione può essere adottata dai comuni anche in mancanza dei decreti di cui al comma 2.

3-bis. Con il medesimo regolamento di cui al comma 3 può essere stabilita una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali.

Atteso che, in materia di addizionale comunale all'IRPEF e del relativo potere dei comuni di deliberare aumenti attraverso variazioni dell'aliquota, il legislatore ha allentato i limiti disposti dall'articolo 1, comma 7, del decreto legge n. 93/2008 (conv. in L. n. 126/2008) e dall'articolo 1, comma 123, della legge n. 220/2010, stabilendo la possibilità, con effetto dal 1° gennaio 2012 di incrementare l'aliquota dell'addizionale comunale IRPEF sino al massimo dello 0,8%, prevista dallo stesso articolo 1, comma 11, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 (conv. in L. n. 148/2011);

Richiamato in particolare l'articolo 1, comma 11, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, come modificato dall'articolo 13, comma 16, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il quale testualmente recita:

11. La sospensione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, confermata dall'articolo 1, comma 123, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, non si applica, a decorrere dall'anno 2012, con riferimento all'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui al decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. È abrogato l'articolo 5 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23; sono fatte salve le deliberazioni dei comuni adottate nella vigenza del predetto articolo 5. Per assicurare la razionalità del sistema tributario nel suo complesso e la salvaguardia dei criteri di progressività cui il sistema medesimo è informato, i comuni possono stabilire aliquote dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche utilizzando esclusivamente gli stessi scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dalla legge statale, nel rispetto del principio di progressività. Resta fermo che la soglia di esenzione di cui al comma 3-bis dell'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, è stabilita unicamente in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali e deve essere intesa come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non è dovuta e, nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica al reddito complessivo.

Rilevato dunque, sulla base della norma sopra richiamata, che il comune con delibera di natura regolamentare, può:

- a) variare l'aliquota dell'addizionale comunale IRPEF sino ad un massimo dell'0,8%, senza più il limite massimo di incremento annuo dello 0,2% previsto dalla precedente normativa;

- b) stabilire aliquote dell'addizionale comunale al reddito delle persone fisiche differenziate unicamente in relazione agli scaglioni di reddito previsti ai fini dell'Irpef, con lo scopo di assicurare la razionalità e il criterio di progressività del sistema costituzionalmente tutelati;
- c) individuare una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali, da applicarsi come limite e non come franchigia, per cui il superamento del reddito posto come condizione per l'esenzione determina il pagamento dell'imposta su tutto il reddito complessivo;

Visto il regolamento per l'applicazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'Imposta sul reddito delle persone fisiche, approvato dal Consiglio comunale con deliberazione n. 10 del 17/04/2008;

Atteso che le difficoltà di garantire il pareggio di bilancio per l'anno 2015, alla luce dei tagli alle risorse provenienti dallo Stato *nonché* la necessità di garantire i vincoli di patto, rendono necessario reperire le entrate correnti per assicurare la copertura delle spese e l'erogazione dei servizi a favore della cittadinanza;

Vista la deliberazione n. 41 in data 29/09/2014 con la quale è stata approvata l'aliquota di compartecipazione per l'anno 2014 nella misura di 0,60 punti percentuali;

Ritenuto necessario, al fine di reperire le risorse finanziarie in misura sufficiente a garantire gli equilibri di bilancio, stabilire per l'anno 2015, la quota variabile dell'addizionale comunale IRPEF nella misura dello 0,60%;

Quantificato presuntivamente in € 190.000,00 il gettito dell'addizionale IRPEF derivante dall'applicazione dell'aliquota di cui sopra, determinato sulla base dei dati dei redditi imponibili IRPEF messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate;

Visto l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3 del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 *nonché* per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Visto il decreto del Ministero dell'interno del 13 maggio 2015 (G.U. n. 115 in data 20 maggio 2015), con il quale è stato prorogato al 30 luglio 2015 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali di cui all'articolo 151 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli entilocali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Acquisito agli atti il parere favorevole rilasciato dall'organo di revisione economico-finanziaria ai sensi dell'articolo 239 del d.Lgs. n. 267/2000;

Sentiti gli interventi di coloro che hanno partecipato alla discussione sulla pratica all'ordine del giorno così come riportati nell'allegato "A" alla presente deliberazione;

Ritenuto di provvedere in merito;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Procedutosi a votazione, per alzata di mano, si constata il seguente risultato:

PRESENTI: 11
ASTENUTI: zero
VOTANTI: 11
FAVOREVOLI: 11
CONTRARI: zero
in conformità,

DELIBERA

1. di determinare per l'esercizio finanziario 2015, per la parte riservata alla competenza del Comune, l'aliquota di compartecipazione dell'addizionale all'Imposta sul reddito delle persone fisiche in ragione di 0,60 punti percentuali;

2. di quantificare presuntivamente in € 190.000,00 il gettito derivante dalla variazione dell'aliquota/delle aliquote dell'addizionale comunale all'IRPEF ;

3. di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 52, comma 2, secondo periodo, del d.Lgs. n. 446/1997, entro 30 giorni dalla data in cui è divenuta esecutiva;

4. di pubblicare la presente deliberazione sul sito Internet www.finanze.it, individuato con decreto Interministeriale del 31 maggio 2002, ai sensi dell'art. 1, comma 3, del d.Lgs. n. 360/1998.

Infine con successiva votazione, per alzata di mano, con la quale si consegue il seguente risultato:



PRESENTI: 11
ASTENUTI: zero
VOTANTI: 11
FAVOREVOLI: 11
CONTRARI: zero

la presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE

(Urso Valerio)



IL SEGRETARIO COMUNALE


(GERMANOTTA Dott. Antonino)



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE


Il sottoscritto Segretario certifica che il presente verbale viene affisso all'Albo Pretorio di questo Comune il giorno 14 AGO 2015 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

San Bartolomeo al Mare li, 14 AGO 2015



IL VICE SEGRETARIO COMUNALE

(ALONZO Dott. Pier Luigi)




DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

Divenuta esecutiva in data 29 AGO 2015

ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del D.Lgv. 18 agosto 2000, n. 267


ai sensi del 4° comma dell'art. 134 del D.Lgv 18 agosto 2000 n. 267 (immediata eseguibilità)

San Bartolomeo al Mare li, 14 AGO 2015



IL VICE SEGRETARIO COMUNALE

(ALONZO Dott. Pier Luigi)



COMUNE DI SAN BARTOLOMEO AL MARE
(Provincia di Imperia)

Allegato alla Deliberazione n. 18 del 25/07/15

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE / DEL CONSIGLIO COMUNALE**

OGGETTO: D. Lgs. 28/09/1998 n. 360. Determinazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche da applicare con riferimento all'esercizio finanziario 2015.

PARERI ART. 49 – COMMA 1 – T.U. 18.08.2000 N.267

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO:

Si esprime, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, parere favorevole / ~~contrario~~ alla proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

AREA AMMINISTRATIVA:

Si esprime, in ordine alla regolarità tecnica, parere favorevole / contrario alla proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO

AREA TECNICA:

Si esprime, in ordine alla regolarità tecnica, parere favorevole / contrario alla proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

AREA VIGILANZA:

Si esprime, in ordine alla regolarità tecnica, parere favorevole / contrario alla proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO VIGILANZA

INTERVENTI PUNTO 1) ALL'ORDINE DEL GIORNO DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 29 LUGLIO 2015

SINDACO:

Buonasera. Dott. Germanotta può procedere all'appello, grazie.

- Si procede all'appello nominale.

SINDACO:

Iniziamo con il 1° punto all'ordine del giorno:

«D. dls. n. 360/98. Determinazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'Imposta sul reddito delle persone fisiche da applicare con riferimento all'esercizio finanziario 2015».

Prima di iniziare la discussione sui vari punti all'ordine del giorno volevo fare una precisazione, puntualizzare alcune cose di natura politica che mi tocca subire come tutti quanti voi e di fatto stamattina mi hanno lasciato perplesso nel venire qui stasera e discutere l'ordine del giorno con l'applicazione o meno di tutte quelle che sono le imposte comunali e i riflessi che possono avere in quelle che sono, in questo momento storico, i bilanci delle famiglie tutte.

Mi riferisco all'incontro che ieri il nostro Presidente del Consiglio, non eletto ufficialmente ma determinato da delle dinamiche del tutto particolari, nell'incontrare alla Farnesina tutti gli Ambasciatori italiani nel mondo ha spiegato con molti dettagli l'operazione con cui nei prossimi due anni il Governo italiano riuscirà a far scendere le tasse sui profitti d'impresa dal 31,4 al 24% con un netto e ben augurato 7,4% di questi che possono essere profitti che possono essere reinvestiti in quella che può essere un concetto di ripresa. Dopo in un modo quasi papale diceva a queste persone di esportare questo modello nel mondo e far comprendere per quale motivo nel mondo bisogna tornare ad investire in Italia perché l'Italia non è più ormai il paese delle tasse.

Mi imbarazza che stamattina presto, io vivo una situazione paradossale raffrontandomi sistematicamente con gli uffici dove difficilmente si trovano le quadrature se non purtroppo andando ad applicare ulteriori imposizioni fiscali ai cittadini tutti, quindi non comprendevo come potessero essere dette certe parole.

Poi è sceso ancora più nel dettaglio, ieri ha puntualizzato, ormai diventando un economista finito in tutto e per tutto, che il piano di alleggerimento fiscale comporta un minor impegno di circa 50 miliardi. In realtà sono 35 visto che 10 fanno parte di quel famoso bonus degli 80 euro, 5 sono determinati dall'eliminazione dell'Irap e quindi ci sono questi 35 miliardi che ballano in questa cosa. A tutto ciò risponde un economista, non so neanche chi sia e non sono sicuramente preparato per dire ciò, se lei veramente si permette di scrivere, e ovviamente per passare dalle parole ai fatti in questa enciclica che ha scritto ieri Renzi, bisognerà trovare le risorse. Stamattina il Ministro alla Salute, ci ha già illustrato come 2,5 miliardi dovremo trovarli, comunque questa lista non si dilunga più di tanto e dice che è molto semplice, queste risorse sono ingenti e si troveranno semplicemente in quello che sono i bilanci pubblici dello Stato, le spese dei Comuni che sono le tasse da applicare. Oggi iniziamo la discussione in merito tutte le tasse. Grazie.

A questo punto passo la parola alla Collega Arimondo per illustrare il primo punto all'ordine del giorno.

CONS. ARIMONDO:

E' una seduta difficile per tutti quanti. Vi sono state inviate le bozze delle delibere quindi sapete già dove andiamo a parare. Io volevo fare un cappello generale su tutte le delibere e poi nello specifico nel momento in cui andremo a discuterne una dopo l'altra possiamo aggiungere qualcosa. Dell'ulteriore taglio che c'è stato per l'anno 2015 ne siamo a tutti informati, a giugno è arrivata la determinazione della somma, si tratta di una cifra che si aggira intorno ai 400 mila euro, che è fatta di 340 mila euro di un taglio nuovo e di 60 mila euro di aggiustamenti al bilancio che fa lo Stato. Questi 400 mila euro devono quindi essere pagati, formalmente escono dal gettito IMU con un

incremento dei prelievi che lo Stato fa, arriviamo ormai al 65% di prelievo IMU incassato da parte dello Stato. Noi abbiamo dovuto cercare di trovare le risorse per coprirlo. La scelta che abbiamo fatto è stata quella di mantenere il più possibile i servizi che abbiamo, di non cancellarne neanche uno. La manovra che facciamo quest'anno si basa non solo sull'introduzione della TASI, perché le altre imposte non cambieranno, sono rimaste ferme a quelle dell'anno scorso, ma si basa sulla lotta all'evasione, al recupero dell'evasione fiscale e su tagli che sono stati fatti un po' in tutti i settori, soprattutto quelli dove nell'anno si è visto che si può risparmiare.

Il gettito della TASI si aggira intorno ai 250 mila euro, gli altri 150 mila vengono recuperati dalla lotta all'evasione e da tagli che sono stati fatti in tutti i capitoli. Questo vuol dire che per una famiglia, visto che la TASI è un'imposta che sarà applicata sull'abitazione principale, calcolando su quelle che sono le abitazioni principali di San Bartolomeo al Mare potrebbe aggirarsi per famiglia a 140-150 euro, che verrà pagata in una soluzione unica a dicembre e basta.

Il resto è rimasto invariato, non ho molto da aggiungere nel senso che poi il bilancio è una questione di numeri e di quadrature, non si può fare diversamente. Ovviamente pone a tutti un problema di coscienza perché non piace a nessuno né pagarle né aumentarle tanto meno. Poi nel dettaglio proseguiamo con ogni delibera ne possiamo parlare.

SINDACO:

Grazie Collega Arimondo. Ci sono interventi? Poniamo il primo punto all'ordine del giorno in votazione.